



CITTA' DI BRA

Provincia di Cuneo

---

## RIORDINO DEL SETTORE DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Norme e direttive concernenti l'esercizio del Commercio  
al dettagli su aree pubbliche

---

REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

## **CAPO I**

### **NORMA GENERALE**

#### **Articolo 1 – Regolamentazione del commercio su area pubblica.**

Con il presente atto emanato ai sensi del Titolo III Capo I punto 7 della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642 e successive modificazioni ed integrazioni, il Comune intende regolamentare il sistema complessivo della vendita su area pubblica e più esattamente la vendita effettuata dai commercianti e dai produttori agricoli:

- a) nei mercati a cadenza settimanale
- b) nei mercati a cadenza superiore alla mensile
- c) in forma itinerante

## **CAPO II**

### **SEZIONI REGOLAMENTARI**

#### **SEZIONE I: I MERCATI SETTIMANALI**

##### **CARATTERISTICHE DEI MERCATI**

#### **Articolo 2 – I mercati settimanali di Bra.**

2.1 I mercati settimanali di Bra – da ora in poi denominati mercati - oggetto del Regolamento sono:

<b>Denominazione</b>	<b>Mercato del Mercoledì</b>	
Cadenza	Settimanale: Mercoledì mattina dalle ore 07,30/13,00	
<b>Numero Posteggi</b>	<b>Settore</b>	<b>Ubicazione</b>
25	extralimentare	Piazza XX Settembre
15	extralimentare	Corso Garibaldi
6	Alimentare ortofrutta	Piazza XX Settembre
9	Alimentare <b>prodotti freschi e deperibili</b>	Piazza XX Settembre (zona parcheggio)
40	Produttori agricoli	Piazza G. Giolitti

<b>Denominazione</b>	<b>Mercato del Venerdì</b>	
Cadenza	Settimanale: Venerdì mattina dalle ore 07,30/13,00	
<b>Numero Posteggi</b>	<b>Settore</b>	<b>Ubicazione</b>
42	extralimentare	Piazza Carlo Alberto (sopra il rialzo)
31	extralimentare	Piazza Carlo Alberto (sopra il rialzo) e Via Cavour
37	extralimentare	Piazza Caduti Libertà e Corso Garibaldi
38	extralimentare	Piazza XX Settembre
9	Alimentare ortofrutta	Piazza Carlo Alberto
7	Alimentare ortofrutta	Piazza XX Settembre
6	Alimentare <b>prodotti freschi e deperibili</b>	Piazza Carlo Alberto
15	Alimentare <b>prodotti freschi e deperibili</b>	Piazza XX Settembre (zona parcheggio)
40	Produttori agricoli	Piazza G. Giolitti

<b>Denominazione</b>	<b>Mercato del Sabato</b>	
Cadenza	Settimanale: Sabato Pomeriggio dalle ore 12,00/19,00	
<b>Numero Posteggi</b>	<b>Settore</b>	<b>Ubicazione</b>
5	Alimentare ortofrutta	Piazza G. Giolitti
40	Produttori agricoli	Piazza G. Giolitti

2.2 La suddivisione in settori merceologici, la descrizione delle aree di svolgimento dei mercati, la superficie di ogni singolo posteggio e le superfici complessive di vendita dei diversi settori merceologici, sono fissate - e a questo riferimento ufficiale si rimanda - per lo svolgimento attuale e per lo svolgimento programmato in termini di razionalizzazione del mercato dalla deliberazione del Consiglio Comunale titolata “Restituzione delle aree per l’esercizio del commercio su aree pubbliche”.

2.3 La soppressione, lo spostamento o le modifiche *a carattere definitivo* del mercato oggetto del presente regolamento, potranno essere definiti solo con analogo provvedimento consiliare.

2.4 La soppressione, lo spostamento o le modifiche *a carattere provvisorio* del mercato oggetto del presente regolamento, potranno essere definiti con ordinanza comunale nei limiti definiti dalla D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642.

### **Articolo 3 – Orari di mercato**

3.1 Ogni mercato dovrà operare secondo le seguenti regole orarie:

a) orario di entrata:

tutti gli operatori titolari di concessione di posteggio dovranno essere all'interno del proprio posteggio nell'area mercatale con il banco atto alla vendita entro le ore 7,45. Dopo tale orario il posteggio si intenderà vacante e potrà essere assegnato secondo le regole del mercato; per banco atto alla vendita si intende il banco montato con la merce esposta e le attrezzature fiscali attive.

b) orario di allestimento dei banchi:

l'allestimento dei banchi di vendita potrà iniziare non prima delle ore 6,00 e dovrà concludersi entro le ore 8,00;

c) orario di inizio della vendita:

Alimentari dalle ore 7, 00

Extralimentari dalle ore 7, 00

d) orario di cessazione della vendita:

l'attività di vendita sarà consentita non oltre le ore 13,45;

e) orario di sgombero dell'area di mercato:

lo sgombero totale dell'area mercatale dovrà essere completato entro le ore 14, 00.

3.2 A nessun operatore è consentito - salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità da autorizzarsi dal Comando di Polizia Municipale - abbandonare il mercato prima delle ore 12,30. Non costituiscono cause giustificate di abbandono anticipato del mercato le condizioni metereologiche, salvo specifiche disposizioni generali da adottarsi con provvedimento generale del Comandante del Corpo di Polizia Municipale.

3.3 Nuove fasce orarie eventualmente diversificate secondo le stagioni potranno essere fissate dal Sindaco ai sensi della vigente normativa.

3.4 Con ordinanza comunale sarà definito, sentiti i rappresentanti eletti dagli operatori del mercato di cui all'art. 20, annualmente il calendario dei mercati straordinari con i relativi orari e modalità di svolgimento.

### **Articolo 4 – Aree di riserva.**

4.1 Viene individuata come area di riserva da utilizzarsi in occasioni straordinarie (es. Rassegna Internazionale denominata "CHEESE le forme del latte" etc.) secondo le modalità di seguito individuate e concordate con gli operatori del mercato:

AREE COMMERCIALI	AREE DI RISERVA
Mercato settimanale del mercoledì	Area interna Piazza Giolitti, Piazza Carlo Alberto Piazza Spreintebach
Mercato del venerdì	Piazza G. Giolitti e viale Industria e Piazza Spreintebach

## ***MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO***

### **Articolo 5 – Accesso degli operatori al mercato.**

5.1 L'accesso alle aree di mercato è consentito agli operatori commerciali assegnatari di posteggio esclusivamente nell'orario fissato dal precedente articolo 3 e agli operatori cosiddetti spuntisti secondo le procedure indicate all'art. 10. Entro le ore 8.00 dovranno abbandonare l'area mercatale i mezzi di eventuali rappresentanti e fornitori.

### **Articolo 6 – Regole per la circolazione veicolare nel mercato.**

6.1 Dopo le ore 8.00 è vietata la circolazione ed il parcheggio degli automezzi se non facenti parte indispensabile dell'attività (autobanchi attrezzati per la vendita o automezzi utilizzati quale deposito se collocati all'interno del posteggio in concessione) all'interno delle aree adibite a sede di mercato. I mezzi non autorizzati verranno rimossi a cura della Polizia Municipale e le relative spese saranno poste a carico del proprietario del mezzo.

### **Articolo 7 – Sistema autorizzatorio e assegnazione dei posteggi.**

7.1 Ai sensi dell'art. 28 comma 3 del D.Lgs. n. 114/98, il Dirigente del settore competente rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per ~~dieci~~ **dodici** anni, nel pertinente numero previsto, nella composizione numerica e merceologica, nonché le relative concessioni di posteggio.

7.2 L'assegnazione di posteggi resi disponibili a seguito di rinunce, revoche o altre modifiche intervenute sulle aree pubbliche, è effettuata dopo l'espletamento di apposito bando.

### **Articolo 8 – Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio sul mercato.**

8.1 Le domande per l'autorizzazione di un posteggio e la relativa concessione devono seguire le disposizioni fissate dalla normativa regionale di riferimento, secondo le indicazioni procedurali contenute nell'apposito documento intitolato: "Norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni di vendita su area pubblica".

### **Articolo 9 – Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti.**

9.1 I posteggi non occupati entro l'orario di lavoro fissato dall'art.3 del presente Regolamento, sono disponibili per l'assegnazione giornaliera. Tale assegnazione è prioritariamente riservata a coloro che hanno il più alto numero di presenze sul mercato quale che sia la loro residenza o sede o nazionalità. La spunta è effettuata, per settore merceologico, ogni giorno di svolgimento del mercato, alle ore 8,00, presso il Comando di Polizia Municipale, nel giorno di mercato del venerdì, in piazza XX Settembre, nel giorno di mercato del mercoledì e in Piazza G. Giolitti nel giorno del sabato pomeriggio. A parità di presenze viene considerata la data di inizio attività relativamente alla vendita su area pubblica dell'operatore commerciale, come rilevata dal certificato di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA. In caso di ulteriore parità viene considerata la maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.

9.2 La graduatoria delle priorità è aggiornata dopo ogni mercato dal Comando di Polizia Municipale mediante annotazione su apposito registro. Lo stesso è sempre disponibile per la consultazione da parte degli operatori.

9.3 Qualora l'operatore assegnatario giornaliero, non occupi il posteggio assegnatogli entro le ore 8.45, il posteggio si intenderà rifiutato e non sarà conteggiata la presenza.

9.4 Il posteggio si intende occupato qualora il banco sia montato e atto alla vendita con le merci e le attrezzature fiscali corrispondenti all'autorizzazione amministrativa presentata per l'effettuazione della spunta.

9.5 Sarà altresì conteggiata la presenza ad ogni operatore che partecipando alle operazioni di spunta non ottenga l'assegnazione giornaliera per esaurimento dei posti disponibili oppure per motivi di spazio di allestimento.

9.6 L'assenza alle operazioni di assegnazione giornaliera non può essere giustificata. E' considerata assenza la presentazione presso le sedi in cui si effettua la spunta dopo le ore 7,45.

9.7. In caso di occupazione temporanea l'operatore corrisponderà contestualmente la tassa di occupazione agli addetti alla riscossione in base alle tariffe vigenti.

#### **Articolo 10 – Subingresso nell'autorizzazione di tipo A.**

10.1 Le comunicazioni di subingresso nell'autorizzazione di un posteggio e relativa concessione devono seguire le disposizioni fissate dalla normativa regionale, secondo le indicazioni procedurali contenute in apposito documento comunale titolato: "Norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni di vendita su area pubblica".

#### **Articolo 11 – Revoca, sospensione della autorizzazione e della concessione di posteggio, decadenza e rinuncia della concessione di posteggio.**

11.1 La revoca dell'autorizzazione e della relativa concessione di un posteggio di mercato devono avvenire esclusivamente secondo la norma fissata dall'articolo 29 del D.L.vo 114/98. La decadenza dalla concessione di posteggio opera a partire dalla diciottesima assenza.

11.2 In caso di particolare gravità della violazione o di recidiva della stessa, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione;

11.3 In caso di mancata presentazione annuale della documentazione relativa alla regolarità contributivo/fiscale da parte dell'operatore assegnatario di posteggio, verranno applicate le sanzioni previste dalla DGR 20-380/2010 e ss. mm e ii.

11.4 La concessione di posteggio con validità decennale, automaticamente rinnovabile, cessa per rinuncia del titolare.

11.5 La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

#### **Articolo 12– Miglioramento scambio posteggio**

12.1 Prima della pubblicazione del bando di assegnazione di autorizzazioni tipo "A" (posteggi fissi), il comune darà luogo alla assegnazione dei posti disponibili ai titolari di posteggio fisso che ritengano opportuno richiedere il miglioramento posto e che abbiano presentato domanda di miglioria nell'arco temporale compreso tra la chiusura delle procedure di cui al bando precedente ed il bando successivo, e comunque non oltre 180 giorni dalla data di presentazione della istanza di miglioria.

12.2 In caso di più istanze presentate nell'arco temporale di cui al comma 1, il comune decide sulle domande di migliorie sulla base del seguente ordine:

- data di presentazione dell'istanza di miglioria.
- maggiore anzianità di posteggio sul mercato di cui trattasi;
- maggiore anzianità di attività (data di iscrizione al Registro delle Imprese);

12.3 I posteggi rimasti liberi al termine delle procedure di miglioria saranno assegnati in concessione agli aventi diritto mediante il bando.

12.4 Lo scambio consensuale di posteggio tra operatori assegnatari di posteggio sul mercato è consentito previa presentazione di domanda congiunta ed è concesso a titolo definitivo qualora non vi ostino le disposizioni di carattere igienico sanitario o la suddivisione merceologica del mercato. Tale situazione comporta il rilascio di nuovo provvedimento autorizzatorio recante i dati del posteggio scambiato e contestualmente il rilascio di nuova concessione di posteggio

### **Articolo 13 – Indisponibilità di posteggio.**

13.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'operatore commerciale, è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione della migliore soluzione temporanea ed eccezionale assegnando un posteggio occasionalmente libero o non assegnato, tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile o, in subordine, utilizzando le aree di riserva di cui all'art. 4 del presente regolamento. Le soluzioni individuate, che riguardano l'effettuazione di più di due mercati, sono recepite in apposita ordinanza comunale.

### **Articolo 14 – Obblighi dei venditori.**

14.1 Gli operatori commerciali, per l'esercizio della propria attività, possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato e rispettare, nel posizionamento delle proprie strutture di vendita, i segni che delimitano lo spazio di loro competenza. I passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

14.2 E' fatto divieto agli operatori commerciali che pongono in vendita alimenti deperibili (es. formaggi e salumi, pasta fresca, pesce e carni, ecc.) di posizionare le proprie strutture di vendita sulla pavimentazioni non lavabile dell'area mercatale .

14.3 Gli operatori commerciali titolari di concessione sono tenuti ad allestire il banco con le attrezzature e le merci. L'occupazione del posteggio con il solo autoveicolo o con il solo montaggio delle strutture comporterà il conteggio dell'assenza ai fini dell'art. 29 comma 4 lettera b) del D.Lgs. n. 114/98.

14.4 Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature, i rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori o rimossi con le modalità stabilite dal Comune.

14.5 Gli operatori commerciali, su richiesta delle persone autorizzate al controllo, dovranno esibire il documento di assegnazione del posteggio, l'originale del titolo autorizzatorio e le ricevute attestanti il pagamento della tassa di posteggio e della tassa raccolta trasporto e smaltimento rifiuti.

14.6 I cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, secondo le vigenti disposizioni di legge, bene esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.

14.7 Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non potranno sporgere sui fronti di passaggio dalla verticale del limite di allineamento per più di cinquanta centimetri, fermo restando che in ogni caso deve essere garantito il transito dei mezzi autorizzati e dei mezzi di soccorso.

14.8 E' vietato recare molestie e chiamare gli acquirenti con suoni, urla, schiamazzi, occupare spazi non assegnati, accendere fiamme libere.

14.9 L'esercizio dell'attività di vendita dei generi alimentari deve essere svolto nel rispetto delle vigenti disposizioni di carattere igienico-sanitario.

14.10 E' vietato utilizzare in modo improprio gli impianti di derivazione idrica ed elettrica dell'area mercatale.

#### **Articolo 15 – Sostituzione del soggetto autorizzato.**

15.1 E' consentita la sostituzione del titolare dell'autorizzazione solo nel caso in cui a sostituirlo siano i coadiuvanti o i dipendenti (in regola con le norme previdenziali e fiscali) e solo a condizione che gli stessi – nel corso dell'attività di vendita – siano muniti dell'attrezzatura di vendita e fiscale e del veicolo del titolare stesso. Il sostituto deve essere munito della dichiarazione attestante lo status di familiare coadiutore o di dipendente.

15.2 Fuori dei casi sopra indicati, è altresì consentito all'operatore di farsi sostituire, per periodi di tempo non superiori a n. 4 mercati durante l'anno solare, fruibili non consecutivamente e soltanto per casi eccezionali, da altri soggetti comunque incaricati, muniti dell'attrezzatura di vendita e fiscale e del veicolo del titolare stesso e di atto di delega sottoscritto dal titolare del posteggio comprovante il titolo della sostituzione e gli estremi temporali di validità. All'atto di delega deve essere allegata copia del documento d'identità del titolare dell'autorizzazione. Della sostituzione deve essere data preventiva comunicazione alla Polizia Municipale.

15.3 I controlli sull'applicazione dei commi precedenti sono effettuati dalla Polizia Municipale.

#### **Articolo 16 – Rilevazione delle assenze**

16.1 La rilevazione delle assenze e l'acquisizione delle relative cause giustificative (malattia, gravidanza, servizio militare e ferie) sono effettuate dalla Polizia Municipale. La presentazione delle cause giustificative dovrà avvenire mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo, o a mezzo posta, via fax o PEC all'indirizzo [comunebra@postecert.it](mailto:comunebra@postecert.it)

16.2 Non rilevano le assenze effettuate nei mercati anticipati o posticipati in caso di festività.

16.3 Il Comando di Polizia Municipale provvederà a comunicare tempestivamente all'Ufficio Commercio l'effettuazione della diciottesima assenza non giustificata in ciascun anno solare, al fine di consentire l'avvio del procedimento di decadenza dalla concessione di posteggio e revoca del relativo titolo autorizzatorio.

#### **Articolo 17 – Modalità di riassegnazione dei posteggi nel caso di riorganizzazione del mercato.**

17.1 Nel caso in cui si debba procedere alla riorganizzazione temporanea o definitiva del mercato sono fissate le seguenti modalità di riassegnazione dei posteggi:

- definizione delle nuove aree mercatali con ordinanza del Sindaco, nel caso di riorganizzazione temporanea, oppure con delibera del consiglio comunale, nel caso di riorganizzazione a titolo definitivo;
- definizione della graduatoria dei titolari dei posteggi oggetto dello spostamento sulla base



dell'anzianità di concessione di posteggio e, nel caso di parità, dell'anzianità di iscrizione al registro imprese per l'attività di commercio su area pubblica;

- riassegnazione dei posteggi mediante scelta da effettuarsi in pubblica seduta in presenza dei rappresentanti degli operatori mercatali di cui all'art. 20;
- rilascio di nuova autorizzazione e nuova concessione di posteggio recante il nuovo numero di posteggio assegnato.

#### **Articolo 18 – Rapporti con i rappresentanti eletti dagli operatori mercatali.**

Sulle vicende relative alle attività mercatali e alle altre forme di commercio su area pubblica, l'amministrazione comunale acquisisce il parere dei rappresentanti eletti dagli operatori mercatali ai sensi delle vigenti disposizioni della normativa regionale

### ***DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI***

#### **Articolo 19 – Aree destinate agli agricoltori. Criteri di assegnazione dei posteggi.**

19.1 Per quanto riguarda le aree date in concessione [~~decennale~~] di **dodici** anni per l'esercizio dell'attività di vendita degli agricoltori, l'occupazione dei posteggi avviene con concessioni che si avvicendano (nella stagionalità) con aggregazioni di metrature (moduli di misura 2x2m) a seconda del periodo e dell'anno e del soggetto che ne usufruisce.

Area	Giorno	Banchi numero	Grossisti	Misure
Piazza G. Giolitti	Mercoledì	48	1	Varie
Piazza G. Giolitti	Sabato pomeriggio	25		Varie
Piazza G. Giolitti	Venerdì	48	1	Varie
<b>TOTALE</b>		121	2	

19.2 Il Dirigente o suo delegato rilascia la concessione del posteggio agli agricoltori a cui fa riferimento la denuncia di inizio attività presentata dall'interessato

19.3 L'agricoltore che intenda ottenere un posteggio sui mercati di Bra inoltra all'Ufficio competente domanda in bollo per il rilascio della relativa concessione sulla base delle precise indicazioni previste nell'apposito bando comunale. Ogni bando per l'assegnazione dei posteggi riservati agli agricoltori – pubblicato all'albo pretorio – conterrà sempre:

- a) l'indicazione numerica del posteggio o dei posteggi disponibili,
- b) la loro ubicazione nel mercato,
- c) la dimensione espressa con la misura del fronte per la misura della profondità,
- d) le eventuali limitazioni di carattere merceologico relative al posteggio,
- e) il termine esatto entro cui l'istanza dovrà essere spedita al Comune,
- f) i criteri di priorità delle assegnazioni secondo le indicazioni di cui alla normativa regionale vigente;

19.4 La domanda, compilata utilizzando come traccia la modulistica che verrà predisposta dall'ufficio competente, la domanda va inoltrata al Comune, solo tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a partire dalla data di pubblicazione del bando comunale all'albo pretorio e deve pervenire nel termine massimo di 45 giorni dalla pubblicazione stessa. Le domande pervenute fuori termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità successiva.

19.5 La qualità di agricoltore è provata mediante esibizione del proprio numero di Partita Iva ed iscrizione al registro imprese della Camera di commercio come imprenditore agricolo.

19.6 Valgono per gli agricoltori tutte le regole fissate dal presente regolamento per gli operatori commerciali in tema di sostituzione del titolare e di sanzioni.

19.7 Il Comune tramite personale preposto, vigilerà e verificherà in merito alla corretta attività di vendita da parte degli agricoltori dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla conduzione dei loro fondi.

19.8 L'assegnazione giornaliera dei posteggi non oggetto di concessione o temporaneamente non occupati è riservata esclusivamente agli agricoltori sulla base dei criteri di priorità definiti dalla normativa regionale vigente.

## **Articolo 20 – Orari**

20.1 Gli agricoltori operanti nei mercati di Piazza G. Giolitti dovranno rispettare il seguente orario:

<b>Mercoledì</b>	ore 3,30 inizio delle contrattazioni all'ingrosso ore 7,00 inizio con termine alle ore 13,45 delle operazioni di vendita al dettaglio da parte dei produttori agricoli
<b>Venerdì</b>	ore 3,30 inizio delle contrattazioni all'ingrosso ore 7,00 inizio con termine alle ore 13,45 delle operazioni di vendita al dettaglio da parte dei produttori agricoli
<b>Sabato</b>	ore 12,00 inizio e termine alle ore 19,00 delle operazioni di vendita al dettaglio da parte dei produttori agricoli e commercianti su area pubblica.

20.2 Gli agricoltori operanti in Piazza Giolitti dovranno operare secondo le seguenti regole orarie:

- a) orario di entrata e di spunta giornaliera:  
tutti gli operatori titolari di concessione di posteggio dovranno essere all'interno del proprio posteggio nell'area mercatale con il banco atto alla vendita entro e non oltre le ore 7,45. Dopo tale orario il posteggio si intenderà vacante e potrà essere assegnato secondo le regole del mercato; per banco atto alla vendita si intende il banco montato con la merce esposta e le attrezzature fiscali attive.
- b) orario di allestimento dei banchi:  
l'allestimento dei banchi di vendita potrà iniziare non prima delle ore 6,00 e dovrà concludersi entro le ore 8,00;
- c) orario di inizio della vendita: dalle ore 7,00
- d) orario di cessazione della vendita e sgombero dell'area di mercato: entro le ore 13,45.

20.3 A nessun operatore è consentito - salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità da autorizzarsi dal Comando di Polizia Municipale o esaurimento della merce - abbandonare il mercato prima delle ore 12,00. Non costituiscono cause giustificate di abbandono anticipato del mercato le condizioni meteorologiche, salvo specifiche disposizioni generali da adottarsi con provvedimento generale del Comandante del Corpo di Polizia Municipale.

## **Articolo 21 – Subingresso nel posteggio.**

21.1 Il subingresso nella concessione del posteggio può essere autorizzato, se il subentrante possiede i necessari requisiti, in seguito a cessione dell'azienda agricola o alla cessione del ramo aziendale attestati mediante autocertificazione o documentati dai relativi contratti ai sensi delle normative vigenti.

## **Articolo 22 – Decadenza della concessione di posteggio.**

22.1 Motivo di decadenza di concessione del posteggio è rappresentato dalla perdita della qualità di agricoltore.

22.2 E' altresì motivo di decadenza dalla concessione del posteggio il mancato utilizzo dello stesso per periodi di tempo superiori a mesi quattro rapportati alle modalità di frequenza del mercato o all'utilizzo stagionale, fatte salve le assenze per malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o calamità naturali. In quest'ultimo caso deve essere fornita idonea documentazione sui danni arrecati ai prodotti oggetto della vendita su area pubblica.

## **Articolo 23 – Scambio di posteggio.**

23.1 Lo scambio consensuale di posteggio tra agricoltori assegnatari di posteggio sul mercato è consentito previa presentazione di domanda congiunta ed è concesso a titolo definitivo qualora non vi ostino le disposizioni di carattere igienico sanitario. Tale situazione comporta il rilascio di nuovo provvedimento concessorio recante i dati del posteggio scambiato.

## **Articolo 24 – Indisponibilità di posteggio.**

24.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'agricoltore, è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione della migliore soluzione temporanea ed eccezionale assegnando un posteggio occasionalmente libero o non assegnato, tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile o, in subordine, utilizzando le aree di riserva di cui all'art. 4 del presente regolamento. e, le soluzioni individuate, che riguardano l'effettuazione di più di due mercati, sono recepite in apposita ordinanza comunale.

# **SEZIONE II: I MERCATI ULTRAMENSILI**

## ***CARATTERISTICHE DEI MERCATI***

### **Articolo 25 – I mercati ultramensili di Bra.**

25.1 I mercati ultramensili di Bra – già denominati fiere - oggetto del Regolamento sono:

AREA SVOLGIMENTO	GIORNO	POSTEGGI NUMERO	ASSEGNAZIONE	MERCEOLOGIA
Piazza G. Giolitti.	Domenica di Pasqua	10	La concessione è valida per il solo giorno della fiera	Mista
Piazza Carlo Alberto, Via Cavour, Piazza XX Settembre	Il lunedì di Pasqua	110	La concessione è valida per il solo giorno della fiera	Mista
Viale Madonna dei Fiori	8 Settembre	21	La concessione è valida per il solo giorno della fiera	Mista

25.2 La suddivisione in settori merceologici, la descrizione delle aree di svolgimento dei mercati, la superficie di ogni singolo posteggio e le superfici complessive di vendita dei diversi settori merceologici, sono fissate - e a questo riferimento ufficiale si rimanda - per lo svolgimento attuale e per lo svolgimento programmato in termini di razionalizzazione del mercato dalla deliberazione del

Consiglio Comunale titolata “ Riordino del settore del commercio su aree pubbliche“ nel capitolo dei programmi e degli obiettivi.

25.3 La soppressione, lo spostamento o le modifiche *a carattere definitivo* de l mercato oggetto del presente regolamento, potranno essere definiti solo con provvedimento consiliare.

25.4 La soppressione, lo spostamento o le modifiche *a carattere provvisorio* de l mercato oggetto del presente regolamento, potranno essere definiti con ordinanza comunale nei limiti definiti dalla normativa regionale vigente.

## **Articolo 26 – Orari di mercato**

26.1 Ogni mercato dovrà operare secondo le seguenti regole orarie:

- a) orario di entrata:  
tutti gli operatori titolari di concessione di posteggio dovranno essere all'interno del proprio posteggio nell'area mercatale con il banco atto alla vendita entro e non oltre le ore 8,00. Dopo tale orario il posteggio si intenderà vacante e potrà essere assegnato secondo le regole del mercato; per banco atto alla vendita si intende il banco montato con la merce esposta e le attrezzature fiscali attive.
- b) orario di allestimento dei banchi:  
l'allestimento dei banchi di vendita potrà iniziare non prima delle ore 6,00 e dovrà concludersi entro le ore 8,00;
- c) orario di inizio della vendita:  
Alimentari dalle ore 7, 30  
Extralimentari dalle ore 7,30
- d) orario di cessazione della vendita:  
l'attività di vendita sarà consentita non oltre le ore 19,00;
- e) orario di sgombero dell'area di mercato:  
lo sgombero totale dell'area mercatale dovrà essere completato entro e non oltre le ore 20,00.

26.2 A nessun operatore è consentito - salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità da comunicarsi al Comando di Polizia Municipale - abbandonare il mercato prima delle ore 18,00. L'abbandono anticipato non autorizzato dell'area mercatale comporterà la registrazione dell'assenza. Non costituiscono cause giustificate di abbandono anticipato del mercato le condizioni meteorologiche, salvo specifiche disposizioni generali da adottarsi con provvedimento generale del Comandante del Corpo di Polizia Municipale.

26.3 L'assenza dal mercato a cadenza ultramensile non può in alcun modo essere giustificata.

## ***MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO***

### **Articolo 27 – Accesso degli operatori al mercato.**

27.1 L'accesso alle aree di mercato è consentito agli operatori commerciali assegnatari di posto mercato e agli operatori cosiddetti spuntisti, esclusivamente nell'orario fissato dal precedente articolo.

### **Articolo 28 – Regole per la circolazione veicolare nel mercato.**

28.1 È vietata la circolazione ed il posteggio degli automezzi se non facenti parte indispensabile dell'attività (autobanchi attrezzati per la vendita o automezzi utilizzati quale deposito se collocati all'interno del posteggio in concessione) all'interno delle aree adibite a sede di mercato. I mezzi non

autorizzati verranno rimossi a cura della Polizia Municipale e le relative spese saranno poste a carico del proprietario del mezzo.

### **Articolo 29 – Criteri di assegnazione dei posteggi.**

29.1 Per ottenere l'assegnazione di un posteggio sull'area del mercato è necessario essere in possesso dell'autorizzazione di tipo A o dell'autorizzazione di tipo B previste dal D.L.vo 114/98 provenienti da tutto il territorio nazionale. La domanda di partecipazione relativa a ciascuna manifestazione deve essere inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve pervenire al protocollo comunale almeno 60 giorni prima dello svolgimento del mercato.

29.2 Le concessioni di posteggio relative a tali manifestazioni [non] sottostanno al regime [decennale] **dodecennale** [~~la loro validità temporale è equivalente alla durata di svolgimento della manifestazione~~].

29.3 I posteggi sono assegnati sulla base della graduatoria formata ai sensi delle disposizioni di cui alla normativa regionale vigente.

### **Articolo 30 – Concessione di posteggio.**

30.1 Le concessioni di posteggio sono rilasciate con provvedimento dirigenziale a seguito della scelta operata dai soggetti utilmente collocati in graduatoria, con possibilità di conferma del posteggio occupato nell'edizione immediatamente precedente.

Al momento dell'assegnazione il concessionario dovrà provvedere al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico e smaltimento rifiuti dovuta.

30.2 Le operazioni per la scelta del posteggio sono effettuate dall'ufficio Commercio in collaborazione con la Polizia Municipale e il personale dell'ufficio Tributi.

30.3 Ai soggetti utilmente collocati in graduatoria che non si presentano nel giorno e nell'ora in cui sono stati convocati per la scelta del posteggio verrà assegnato d'ufficio un posteggio che, al termine delle operazioni di concessione dei posteggi, risulti non assegnato.

30.4 E' facoltà degli operatori utilmente collocati in graduatoria delegare un terzo per la scelta del posteggio. All'atto di delega, sottoscritto dal soggetto utilmente collocato in graduatoria, deve essere allegata copia di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

30.5 Nei mercati ultramensili di Bra, lo stesso operatore commerciale può ottenere fino a due posteggi sulla base di due distinte autorizzazioni nel caso di manifestazione ultramensile con meno di trenta banchi e fino a tre autorizzazioni nel caso di mercato con più di trenta banchi.

### **Articolo 31 – Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti.**

31.1 I posteggi non occupati entro l'orario di lavoro fissato dall'art. 26 del presente Regolamento, sono disponibili per l'assegnazione giornaliera. Tale assegnazione è effettuata sulla base dei criteri definiti dalla normativa regionale vigente.

Per partecipare alla spunta è necessario presentarsi presso il Comando della Polizia Municipale tra le ore 7.30 e le ore 8.00 con l'autorizzazione in originale e il relativo V.A.R.A. in corso di validità, dimostrando di essere muniti delle attrezzature e delle merci e di voler esercitare l'attività.

31.2 Qualora l'operatore assegnatario giornaliero non occupi il posteggio assegnatogli entro 30 minuti, il posteggio si intenderà rifiutato e non sarà conteggiata la presenza.

31.3 Il posteggio si intende occupato qualora il banco sia montato e atto alla vendita con le merci e le

attrezzature fiscali.

31.4 La presenza ai fini della formazione della graduatoria per la partecipazione alla manifestazione è riconosciuta soltanto agli operatori che hanno effettivamente occupato il posteggio assegnato in spunta.

### **Articolo 32 – Indisponibilità di posteggio.**

32.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'operatore commerciale, è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione della migliore soluzione temporanea ed eccezionale assegnando un posteggio occasionalmente libero o non assegnato, tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile.

### **Articolo 33 – Obblighi dei venditori.**

33.1 Gli operatori commerciali, per l'esercizio della propria attività, possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato e rispettare, nel posizionamento delle proprie strutture di vendita, i segni che delimitano lo spazio di loro competenza. I passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

33.2 Gli operatori commerciali titolari di concessione sono tenuti ad allestire il banco con le attrezzature e le merci. L'occupazione del posteggio con il solo autoveicolo o con il solo montaggio delle strutture comporterà il conteggio dell'assenza ai fini dell'art. 29 comma 4 lettera b) del D.Lgs. n. 114/98.

33.3 Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature, i rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori o rimossi con le modalità stabilite dal Comune.

33.4 Gli operatori commerciali, su richiesta delle persone autorizzate al controllo, dovranno esibire il documento di assegnazione del posteggio, l'originale del titolo autorizzatorio e le ricevute attestanti il pagamento della tassa di posteggio e della tassa raccolta trasporto e smaltimento rifiuti.

33.5 I cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, secondo le vigenti disposizioni di legge, bene esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.

33.6 Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non potranno sporgere sui fronti di passaggio dalla verticale del limite di allineamento per più di ottanta centimetri, fermo restando che in ogni caso deve essere garantito il transito dei mezzi autorizzati e dei mezzi di soccorso.

33.7 E' vietato recare molestie e chiamare gli acquirenti con suoni, urla, schiamazzi, occupare spazi non assegnati, accendere fiamme libere.

33.8 E' vietato utilizzare in modo improprio gli impianti di derivazione idrica ed elettrica dell'area mercatale.

### **Articolo 34 – Sostituzione del soggetto autorizzato e cause giustificative dell'assenza.**

34.1 E' consentita la sostituzione del titolare dell'autorizzazione alle medesime condizioni già fissate al precedente art 15.

34.2 Nelle manifestazioni ultramensili non sono ammesse cause giustificative dell'assenza.

### **Articolo 35 – Modalità di riassegnazione dei posteggi nel caso di riorganizzazione del mercato.**

35.1 Nel caso in cui si debba procedere alla riorganizzazione temporanea o definitiva del mercato sono fissate le seguenti modalità di riassegnazione dei posteggi:

- definizione delle nuove aree mercatali con ordinanza del Sindaco, nel caso di riorganizzazione temporanea, oppure con delibera del consiglio comunale, nel caso di riorganizzazione a titolo definitivo;
- rilascio delle concessioni di posteggio nella convocazione annuale prevista dall'art. 30.

## ***SEZIONE III DISPOSIZIONI COMUNI ALLO SVOLGIMENTO DEI MERCATI***

### **Articolo 36 – Obbligo dell'informazione e della tutela dei consumatori.**

36.1 Cartelli e listini dei prezzi e descrizione dei prodotti devono essere chiaramente esposti.

### **Articolo 37 – Collocamento delle derrate .**

37.1 Le derrate alimentari poste in vendita sul mercato devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti alla vigilanza sanitaria.

37.2 Le derrate alimentari non possono essere collocate al suolo, ma su banchi appositamente attrezzati, aventi altezza non inferiore a 0,60 metri o comunque nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti.

L'altezza dei cumuli non può superare metri 1,50 dal suolo.

37.3 Sono soggette alle stesse disposizioni anche le derrate di prodotti non alimentari riguardanti i generi di abbigliamento, le pentole, le stoviglie e gli accessori di cucina.

### **Articolo 38 – Divieti di vendita.**

38.1 Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, altoparlanti, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.

38.2 È altresì vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.

38.3 Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano sull'area di posteggio.

38.4 Non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nello specifico settore merceologico dell'area di mercato ovvero del posteggio in cui si effettua la vendita stessa.

38.5 È altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla normativa vigente in materia igienico – sanitaria per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche.

### **Articolo 39 - Vendita di animali destinati all'alimentazione .**

39.1 Fatta eccezione per i prodotti ittici, nei mercati è proibito uccidere, spennare ed eviscerare animali, i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali e accuratamente eviscerati.

### **Articolo 40 – Atti dannosi agli impianti del mercato .**

40.1 Gli operatori non devono in alcun modo, danneggiare, manomettere o insudiciare gli impianti e le attrezzature del mercato e - in modo particolare - il suolo.

### **Articolo 41 – Utilizzo dell'energia elettrica e delle bombole a gas.**

41.1 E' fatto divieto agli operatori commerciali di effettuare allacciamenti agli impianti di energia elettrica senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.

41.2 Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.

41.3 Nei mercati è vietato l'utilizzo delle bombole a gas sia per il riscaldamento sia per cucina, salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora sia necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione del certificato di omologazione dell'apparecchio.

### **Articolo 42 – Furti e incendi.**

42.1 L'Amministrazione Comunale non risponde di furti e incendi che si verifichino sul mercato.

### **Articolo 43 – Verifica delle assenze degli operatori commerciali .**

43.1 E' ritenuto assente dal mercato chi non si presenta sullo stesso entro il termine massimo fissato agli art. 3 e 26 oppure chi lo abbandona prima dell'ora stabilita agli art. 3 punto 3.2 e 26 punto 26.2.

## ***TASSE DI POSTEGGIO***

### **Articolo 44 – Tassa di occupazione del suolo pubblico e tassa rifiuti**

44.1 Il Comune determina la misura, le modalità ed i termini di pagamento della tassa giornaliera di occupazione del suolo pubblico, secondo quanto previsto dagli artt.38 e seguenti del D.lgs.507/93 e della tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dall'art.77 del citato Decreto Legislativo, nonché secondo i Regolamenti Comunali di applicazione.

44.2 La tassa di occupazione del suolo pubblico e della tassa rifiuti giornaliera verranno riscosse secondo le regole operative previste dalla Legge e dai Regolamenti Comunali.

44.3 In caso di occupazione temporanea l'operatore corrisponderà la tassa di occupazione agli addetti alla riscossione in base alle tariffe vigenti.

44.4 La pulizia dell'area mercatale è garantita dal Comune.

44.5 La tassa per la raccolta rifiuti è posta a carico degli operatori secondo modalità e tariffe vigenti ed è riscossa per le occupazioni occasionali congiuntamente alla Tassa Occupazione Suolo Pubblico.



## ***VIGILANZA MERCATO***

### **Articolo 45 – Preposti alla vigilanza.**

45.1 Preposto alla vigilanza sul mercato è il Corpo di Polizia Municipale. Ad esso compete:

- garantire l'ordinata formazione e lo scioglimento quotidiano del mercato,
- assegnare i posti vacanti secondo le modalità definite dalle disposizioni regionali e dal presente regolamento,
- rilevare e registrare le assenze degli operatori;
- acquisire e registrare le cause giustificative delle assenze;
- garantire il rispetto delle norme igieniche,
- garantire il rispetto delle norme sull'attività commerciale,
- garantire il rispetto delle norme sul funzionamento del mercato,
- applicare le sanzioni.

## ***SEZIONE IV: POSTEGGI FUORI MERCATO***

### ***ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE***

#### **Articolo 46 - Commercio in forma itinerante.**

46.1 Si definisce commercio su aree pubbliche in forma itinerante quello svolto su aree pubbliche o al domicilio del consumatore dagli operatori che sono in possesso dell'apposita autorizzazione regionale prevista dalla normativa regionale.

46.2 Nell'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante gli operatori non potranno sostare sullo stesso punto per più di un'ora e dovranno spostarsi da un punto di sosta all'altro di almeno 500 metri.

46.3 Il commercio su aree pubbliche itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale a esclusione delle aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto o una regolamentazione per la sosta a norma del Codice della Strada

46.4 Il commercio su aree pubbliche itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale, con le seguenti esclusioni:

sotto i portici, sui marciapiedi, sui passaggi pedonali, sulle piste ciclabili e nei giardini pubblici;  
a meno di duecento metri da ospedali, case di cura, cliniche, luoghi di culto ed edifici vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004;  
nei pressi delle scuole di ogni ordine e grado in concomitanza con l'ingresso e l'uscita degli studenti;  
prima delle ore 8.00 e dopo le ore 22.00.

46.5 E' vietato bandire con il metodo del richiamo, con urla, con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale, salvo specifica autorizzazione.

46.6 I commercianti su aree pubbliche che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante devono osservare le norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.

46.7 E' comunque fatta salva la possibilità di limitare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

## ***DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI***

### **Articolo 47 – Disposizioni finali.**

47.1 Il decennio di validità dell'assegnazione della concessione di posteggio per gli attuali assegnatari decorre a far data dalla deliberazione di riordino.

47.2 L'esercizio del commercio su area pubblica del mercato è regolamentato oltre che dalle disposizioni della legge e della presente delibera anche dai regolamenti comunali di polizia urbana, e igiene e dalle prescrizioni urbanistiche e viabilistiche vigenti nel Comune.

47.3 In caso di coincidenza dei giorni di mercato con una data festiva potranno essere fissate altre soluzioni sentite, ai sensi dell'art. 20, i rappresentanti eletti dagli operatori.

47.4 Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

### **Articolo 48 - Sanzioni.**

48.1 Chiunque eserciti in commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D.L.vo n. 114/98.

48.2 Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalla deliberazione del Comune, adottata ai sensi di legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00, come previsto dagli articoli 7 e 7-bis, del D.L.vo n. 267/2000.

48.3 In caso di particolare gravità della violazione o di recidiva della stessa, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

48.4 Per le violazioni di cui al presente articolo l'Autorità Competente è il Comune. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento

### **Art. 49 Disposizioni finali.**

49.1 Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento, si fa specifico riferimento alle leggi vigenti.

49.2 Sono abrogate le disposizioni regolamentari in materia precedentemente deliberate in contrasto con il presente regolamento.